

**Regolamento del prestito obbligazionario
"CENTROBANCA ZERO COUPON 2004/2009"
di nominali massimi Euro 10.000.000 - ISIN IT0003689392**

Art. 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario "Centrobanca Zero Coupon 2004/2009" di nominali massimi Euro 10.000.000 - Codice ISIN IT0003689392 è emesso da Centrobanca S.p.A. con sede in Milano.

Il prestito è costituito da n. 10.000 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1.000.

Alla data d'emissione l'Emittente procederà all'accentramento del prestito presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs 24 Giugno 1998 n. 213.

Art. 2 - Durata e godimento

Il prestito ha una durata di 5 (cinque) anni ha godimento 24 agosto 2004 e scadenza 24 agosto 2009.

Art. 3 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse al prezzo di Euro 883,83 cadauna, corrispondente all' 88,383% del valore nominale.

Art. 4 - Interessi

La differenza di Euro 116,17 lordi per obbligazione, fra l'importo corrisposto alla scadenza del prestito ed il prezzo di emissione, rappresenta gli interessi del 2,50% annuo lordo (act/act) con capitalizzazione annuale.

Art. 5 - Rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione il 24 agosto 2009 per il tramite della Monte Titoli S.p.A. senza deduzione per spese. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito. Dalla data di rimborso le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Art. 6 - Servizio del prestito

Il rimborso delle obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

Art. 7 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono decorsi 10 anni dalla data alla quale il prestito è divenuto rimborsabile.

Art. 8 - Regime fiscale

Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e al D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura attualmente del 12,50%.

Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero essere comunque soggette le obbligazioni.

Art. 9 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di Centrobanca sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 10 - Garanzia

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 11 - Legge regolatrice e Foro competente

Si applica la legge e la giurisdizione italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.